



Regione Umbria

Avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse/candidature per la individuazione di massimo 35 organismi regionali per la costituzione della CONSULTA REGIONALE DEI GIOVANI di cui all'articolo 24 della legge regionale 01 febbraio 2016, n. 1

Art. 1. OGGETTO DEL PRESENTE AVVISO

1.1 La Regione Umbria, in attuazione dell'art. 24 della legge regionale del 01 febbraio 2016, n. 1, rende nota la propria volontà di procedere alla ricostituzione della **Consulta regionale dei giovani** (di seguito *Consulta*).

L'art. 24 della l.r. n. 1/2016 dispone quanto segue:

"1. Al fine di favorire il raccordo tra le rappresentanze giovanili e gli organi istituzionali è istituita la Consulta regionale dei giovani, di seguito denominata Consulta.

2. La Consulta è composta da un massimo di trentacinque membri che vengono nominati secondo modalità e criteri, stabiliti dalla Giunta regionale con proprio atto, che garantiscono parità di genere e rappresentatività, nonché trasparenza nella procedura di nomina.

3. Ai fini di cui al comma 2 nella composizione della Consulta deve comunque essere garantita la presenza di rappresentanti degli oratori, delle associazioni giovanili, degli studenti universitari, degli studenti delle scuole secondarie superiori, dei movimenti giovanili dei partiti politici, dei giovani amministratori comunali, dei giovani imprenditori e dei giovani professionisti.

4. La partecipazione alla Consulta è resa a titolo gratuito.

5. La Consulta:

a) svolge funzioni di proposta alle istituzioni regionali sulle tematiche giovanili;

b) rende parere obbligatorio alla Giunta regionale sul Piano di cui all'articolo 6, comma 3, e sul Programma di cui all'articolo 7, comma 3.

6. La Consulta si riunisce almeno ogni sei mesi e i suoi componenti restano in carica per la durata della legislatura regionale."

Ai fini del presente avviso trova, altresì, applicazione la Deliberazione n. 329 del 9/04/2025, con la quale la Giunta regionale ha dato avvio al procedimento per la ricostituzione della Consulta regionale dei giovani e approvato i relativi allegati concernenti:

- Modalità di composizione e di funzionamento del Tavolo di Coordinamento delle politiche giovanili di cui all'articolo 23 della l.r. 1 febbraio 2016, n.1, **All.1**;
- Modalità e criteri di nomina dei componenti della Consulta Regionale dei Giovani di cui all'articolo 24 della l.r. 1 febbraio 2016, n.1, e modalità di funzionamento della stessa, **All. 2**;

1.2 In particolare, in base all'allegato 2) la Consulta è così composta:

- a)** 13 membri in rappresentanza di associazioni giovanili;
- b)** 5 membri in rappresentanza di associazioni studentesche universitarie;
- c)** 2 membri in rappresentanza di associazioni di studenti delle scuole secondarie di secondo grado;
- d)** 3 membri in rappresentanza delle organizzazioni giovanili dei partiti politici;
- e)** 3 membri in rappresentanza delle associazioni dei giovani imprenditori;
- f)** 1 membro in rappresentanza degli ordini professionali o loro associazioni per i giovani professionisti;
- g)** 3 membri in rappresentanza delle organizzazioni sindacali per i giovani lavoratori;
- h)** 1 membro in rappresentanza delle associazioni di migranti per i giovani con background migratorio;
- i)** 3 membri in rappresentanza dei Comuni, di cui uno in rappresentanza dei giovani amministratori comunali, indicati da ANCI Umbria;

j) 1 membro in rappresentanza degli oratori, indicato dalla Conferenza Episcopale Umbra quale massimo organismo di rappresentanza delle Diocesi umbre.

Per quanto attiene, invece, ai criteri e modalità di individuazione degli organismi membri, l'All 2 stabilisce quanto segue:

- Nel rispetto dei principi di parità di genere, rappresentatività e trasparenza di cui all'art. 24, c. 2 della L.R. n.1/2016, il Servizio Programmazione e sviluppo della rete dei servizi sociali e integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e Terzo Settore, mediante avviso pubblico nel quale potranno essere definiti ulteriori criteri utili alla selezione, tra cui finalità dello Statuto, rappresentatività, territorialità e attività realizzate in favore dei giovani, invita alla presentazione di manifestazioni d'interesse/candidature gli organismi rientranti nelle tipologie di cui alle lett. a, b, c, d, e, f, g, h dell'art.2 del suddetto All. 2 e ad esprimere propri rappresentanti in seno alla Consulta.
- Ad esito dell'avviso pubblico sarà costituita una Commissione che procederà alla valutazione delle candidature pervenute. In caso di manifestazioni di interesse pervenute in numero superiore rispetto al numero massimo previsto per ciascuna tipologia tra quelle indicate all'art. 2 dell'All. 2 si procede a valutazione comparativa. A seguito della valutazione comparativa, gli organismi candidati sono inseriti in una graduatoria suddivisa per le diverse tipologie di organismo.
- L'Amministrazione regionale procede, in base a detta graduatoria, a chiedere a ciascun organismo individuato la designazione dei propri rappresentanti, effettivo e supplente, in seno alla Consulta di età non superiore a 35 anni. Al fine di garantire il rispetto del principio dell'equilibrio di genere, di cui al comma 2 dell'art. 24 della l.r. n. 1/2016, nell'avanzare tale richiesta, chiederà di indicare due nominativi di diverso genere quali rappresentanti in seno alla Consulta.
- La Giunta regionale, ad esito del suddetto procedimento, con propria deliberazione, procede alla nomina degli organismi componenti la Consulta e dei rispettivi rappresentanti, effettivo e supplente, da ciascuno di essi individuati.

L'individuazione di 1 membro in rappresentanza degli Oratori e del rappresentante, effettivo e supplente, di età non superiore a 35 anni, avverrà mediante richiesta di individuazione alla Conferenza Episcopale Umbra quale massimo organismo di rappresentanza delle Diocesi umbre.

L'individuazione di 3 membri in rappresentanza dei Comuni, di cui 1 in rappresentanza dei giovani amministratori e dei rispettivi rappresentanti, effettivo e supplente, di età non superiore a 35 anni, avverrà mediante richiesta di individuazione all'ANCI Umbria tramite l'attivazione dei propri organi interni politico-tecnici di cui all'art. 7 del proprio Statuto, tra cui figurano le consulte tematiche composte da rappresentanti di tutti i Comuni umbri.

Per tutto quanto sopra, con il presente avviso regionale, il Servizio Programmazione della rete dei servizi sociali e integrazione socio-sanitaria, economia sociale e Terzo Settore invita gli organismi rientranti nelle tipologie di cui alle lett. a, b, c, d, e, f, g, h) dell'art.1 punto 2 del presente avviso a far pervenire alla Regione Umbria la propria manifestazione d'interesse/candidatura a far parte della Consulta regionale dei giovani di cui all'art. 24 della L.r. n.1/2016.

Il presente Avviso ha uno scopo esclusivamente esplorativo e non comporta l'instaurazione di posizioni giuridiche in capo agli organismi candidati né, parimenti, l'insorgere in capo alla Regione Umbria dell'obbligo giuridico di procedere alla attivazione di rapporti di collaborazione.

I principi cui si informa il procedimento di cui al presente avviso sono trasparenza, parità di genere e rappresentatività.

La partecipazione dei membri alle sedute della Consulta è resa a titolo gratuito. I suoi componenti restano in carica per la durata della legislatura regionale.

Art. 2. ORGANISMI AMMESSI A PRESENTARE LA CANDIDATURA NELL'AMBITO DEL PRESENTE AVVISO

Possono presentare la propria candidatura in risposta al presente avviso regionale gli organismi, aventi sede legale o operativa nel territorio della Regione Umbria, rientranti nelle tipologie di seguito indicate:

- **associazioni giovanili**, intese quali associazioni aventi tra i soci regolarmente registrati giovani tra 18 e 35 anni e/o che operino nell'ambito delle politiche giovanili in coerenza con le finalità

- dell'art. 2 della LR n.1/2016 in attività socio-educative per i giovani;
- **associazioni studentesche universitarie;**
 - **associazioni di studenti delle scuole secondarie di secondo grado;**
 - **organizzazioni/associazioni giovanili dei partiti politici;**
 - **associazioni dei giovani imprenditori;**
 - **associazioni/ordini professionali per i giovani professionisti** (intesi quali organismi che organizzano i giovani professionisti);
 - **organizzazioni sindacali** (intesi quali organismi che organizzano i giovani lavoratori);
 - **associazioni di migranti per i giovani con background migratorio**, intese quali associazioni che annoverino tra i soci registrati giovani con background migratorio (tra 18 e 35 anni) in coerenza con le finalità della LR n.1/2016, art. 2, lett. l) e art.17.

Nel caso in cui le domande di candidatura pervenute siano superiori al numero massimo stabilito per ciascuna tipologia di organismo di cui all'art.1 punto 2 del presente avviso, sarà data priorità alla candidatura presentata da organismi aventi sede legale nel territorio della Regione Umbria.

Per manifestare il proprio interesse a essere rappresentati nella Consulta regionale dei giovani e presentare la propria candidatura, gli organismi di cui al presente articolo devono possedere i seguenti requisiti costitutivi minimi, maturati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature fissata dal presente avviso:

- **Atto costitutivo e Statuto** valido, efficace e regolarmente redatto in conformità alle disposizioni normative applicabili.

Da tali documenti, che dovranno essere allegati all'istanza di candidatura unitamente alla ulteriore documentazione richiesta dal presente avviso, deve potersi evincere che l'organismo candidato corrisponde ad una delle tipologie sopra elencate e che ha un oggetto sociale/finalità riconducibili allo specifico settore di riferimento oggetto del presente avviso.

Art. 3. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Per presentare la propria candidatura, gli organismi rientranti tra le tipologie indicate all'art. 2 del presente avviso dovranno **trasmettere la seguente documentazione:**

1. ISTANZA DI CANDIDATURA, compilata sul format editabile reso disponibile dal presente avviso all'allegato 1a), munita di apposito bollo e fatte salve esenzioni di legge, **sottoscritta dal Legale Rappresentante** dell'organismo candidato e correlativa dichiarazione sostitutiva di certificazione circa il possesso dei requisiti minimi, generali e speciali di partecipazione e di ammissibilità di cui al presente avviso, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 e per gli effetti di cui agli articoli 75 e 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000 contenente, tra quanto altro richiesto:

- dati identificativi dell'organismo;
- indicazione della tipologia per la quale l'organismo si candida tra quelle elencate all'art. 2 del presente avviso;
- dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione del presente avviso regionale e dei documenti ad esso collegati o complementari;

L'omissione della firma del Rappresentante Legale sulla istanza di candidatura comporta l'inammissibilità della candidatura e quindi l'esclusione dell'organismo dal presente procedimento.

2. CURRICULUM DELL'ORGANISMO CANDIDATO compilato sul format editabile reso disponibile dal presente avviso all'allegato 1.b), sottoscritto dal Rappresentante Legale, contenente una breve descrizione dell'organismo tesa ad evidenziare:

- le finalità dello Statuto che si ritengono coerenti con le finalità della legge regionale n.1/2016 in materia di politiche giovanili di cui al presente avviso;
- la rappresentatività: numero di soci e, in particolare, numero dei soci nella fascia di età 18-35 anni regolarmente registrati;
- la territorialità: ovvero capillarità e diffusione territoriale dell'organismo nella regione Umbria (in termini di sedi operative diverse della sede legale);

- specifiche esperienze maturate in progetti, iniziative e attività in favore dei giovani realizzate a livello locale, regionale, nazionale che si ritiene di evidenziare indicando anno di realizzazione, ruolo svolto dall'organismo candidato, titolo del progetto, principali attività realizzate, numero dei destinatari/beneficiari giovani coinvolti, ente finanziatore, valore economico del progetto ovvero costo totale del progetto, costo delle attività direttamente gestite come centro di imputazione di costo, dando rilievo ad eventuali aspetti innovativi per il coinvolgimento attivo dei giovani che si ritiene di evidenziare.

3. COPIA DELL'ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO;

4. COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL RAPPRESENTANTE LEGALE SOTTOSCRITTORE IN CORSO DI VALIDITÀ. La mancata allegazione di copia del documento di identità in corso di validità comporta l'inammissibilità della candidatura e quindi l'esclusione dell'organismo dal presente procedimento.

La modulistica di cui ai punti 1 e 2 è resa disponibile in formato editabile sul sito istituzionale della Regione Umbria www.regione.umbria.it alla sezione "Bandi", raggiungibile dalla homepage del predetto sito.

L'Amministrazione regionale, in caso di difetti, carenze o irregolarità non essenziali, si riserva la facoltà di richiedere integrazioni e chiarimenti sulla documentazione presentata ai fini della candidatura.

Art. 4 TERMINE PER LA TRASMISSIONE DELLE CANDIDATURE E MODALITÀ DI TRASMISSIONE

Le candidature a valere sull'avviso in oggetto potranno essere presentate a partire dal giorno

28 maggio 2025 e fino alle ORE 12,00 DEL GIORNO 31 OTTOBRE 2025

Termine massimo e perentorio previsto a pena di esclusione, salvo proroghe

La candidatura dovrà essere inviata alla Amministrazione regionale, **esclusivamente tramite PEC dell'organismo candidato**, al seguente indirizzo:

direzionesanita.regione@postacert.umbria.it

La PEC dovrà riportare il seguente oggetto: **"ISTANZA DI CANDIDATURA ALLA CONSULTA REGIONALE DEI GIOVANI"**.

Oltre il predetto termine non sarà ritenuta valida alcuna altra istanza. Le candidature che, per qualunque motivo, non perverranno con le modalità e nei termini suindicati, non saranno prese in considerazione e saranno escluse.

L'Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi nella trasmissione della istanza di candidatura, anche se imputabili a fatti di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti sulla documentazione presentata.

Art. 5 AMMISSIBILITÀ FORMALE DELLE CANDIDATURE

L'istanza sarà ritenuta ammissibile alla successiva valutazione se:

- Pervenuta entro la data e l'ora di scadenza e secondo le modalità indicate nel presente avviso regionale;
- Contenente tutta la documentazione richiesta dal presente avviso regionale.

L'istanza sarà ritenuta inammissibile se:

- Pervenuta oltre il termine di scadenza – data e ora - stabilito dall'art. 4 del presente Avviso;
- Presentata o trasmessa secondo modalità differenti da quelle richieste all'art. 4 del presente Avviso;
- Presentata da organismi/soggetti diversi e/o privi dei requisiti di partecipazione e accesso indicati nel presente Avviso;
- Priva della documentazione richiesta ai sensi dell'Art.3 del presente Avviso;

- Priva di firma autografa o digitale del Rappresentante legale e/o del documento di identità;
- Carente di uno o più documenti sostanziali previsti nel presente avviso regionale.

Art. 6 COMMISSIONE INCARICATA DELL'ESAME DELLE CANDIDATURE

A seguito della ricezione delle istanze di candidatura, presso il Servizio Programmazione della rete dei servizi sociali e integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e Terzo Settore sarà istituita una **Commissione** composta da 3 dipendenti interni all'Amministrazione regionale, incaricata di svolgere e verbalizzare le operazioni utili alla individuazione degli organismi componenti la Consulta regionale dei giovani.

La Commissione procederà alla verifica sulla regolarità formale delle candidature pervenute e alla loro rispondenza con i requisiti richiesti dal presente avviso stilando una graduatoria redatta in base alla data e all'orario di acquisizione delle istanze, per ciascuna tipologia di organismo.

Solo in caso di candidature pervenute in numero superiore rispetto al numero massimo di membri previsto per ciascuna tipologia di organismo la Commissione procederà a *valutazione comparativa* tenendo conto dei criteri riportati alla "Tabella per la valutazione di merito" di cui al successivo art. 7. A seguito della valutazione comparativa, all'esito delle predette operazioni, la Commissione procederà a stilare una graduatoria di merito suddivisa per le diverse tipologie di organismo e la trasmetterà al Dirigente del Servizio per le determinazioni di competenza.

In base a detta graduatoria, l'Amministrazione regionale procederà a chiedere a ciascun organismo membro individuato la designazione dei propri rappresentanti, un effettivo e un supplente, di età non superiore a 35 anni. Al fine di garantire il rispetto del principio dell'equilibrio di genere di cui al comma 2 dell'art. 24 della l.r. n. 1/2016, nell'avanzare tale richiesta l'Amministrazione chiederà di indicare due nominativi di diverso genere.

La determinazione dirigenziale di ammissione sarà pubblicata sul sito dell'Amministrazione regionale nella sezione "Bandi" dando atto, altresì, degli enti risultati non ammessi con relativa motivazione.

Ad esito del suddetto procedimento, la Giunta regionale, con propria deliberazione, procederà alla nomina degli organismi componenti la Consulta e dei rispettivi rappresentanti, effettivo e supplente, da ciascuno di essi individuati.

La Commissione si riserva la facoltà di richiedere integrazioni e chiarimenti sulla documentazione presentata ai fini della candidatura.

Art. 7 VALUTAZIONE DI MERITO

La Commissione procederà a *valutazione comparativa dei Curricula* solo in caso di candidature pervenute in numero superiore rispetto al numero massimo di membri previsto per ciascuna tipologia di organismo all'art.1.2 del presente avviso. L'attribuzione dei punteggi avverrà ad insindacabile giudizio della Commissione e in base alla seguente griglia di valutazione:

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DI MERITO		
Elementi di valutazione	Punteggio Attribuibile	Criteri motivazionali
FINALITA' DELLO STATUTO	Max punti 10	La commissione, ad insindacabile giudizio, valuterà la coerenza delle finalità dello Statuto con le finalità della legge regionale n.1/2016 in materia di politiche giovanili e con l'oggetto e di cui al presente avviso.

RAPPRESENTATIVITÀ	Max punti 25	<p>Verrà attribuito: 1 punto per ogni 10 soci iscritti regolarmente registrati.</p> <p>In caso di parità di punteggio sarà data priorità all'organismo candidato che ha il maggior numero di soci nella fascia di età 18-35 anni.</p> <p>In caso di associazione di secondo livello/federazione di associazioni: 1 punto per ogni organismo membro.</p>
TERRITORIALITÀ ovvero <u>capillarità e diffusione territoriale</u> dell'organismo nella regione Umbria in termini di sedi operative diverse della sede legale	Max punti 35	<p>Le candidature saranno valutate tenendo conto dei seguenti criteri motivazionali: diffusione territoriale dell'organismo candidato intesa come sedi operative diverse dalla sede legale e/o come progetti realizzati in quel territorio dall'organismo candidato in favore dei giovani di età compresa fra 14 e 35 anni.</p> <p>Verranno attribuiti 2,5 punti per ogni Zona Sociale coperta da almeno una sede operativa e/o almeno un progetto realizzato in quel territorio dall'organismo candidato in favore dei giovani di età compresa fra 14 e 35 anni.</p> <p>Verranno attribuiti ulteriori 5 punti in caso di superamento di 100.000 abitanti nella/e Zona/e Sociale/i coperte.</p>
ESPERIENZA in PROGETTI, INIZIATIVE, ATTIVITÀ svolte in favore dei giovani realizzati a livello locale, regionale, nazionale	Max punti 30	<p>Le candidature, ad insindacabile giudizio della Commissione, saranno valutate tenendo conto dei seguenti criteri motivazionali: valore economico del progetto/attività/interventi realizzati, numero dei giovani raggiunti e coinvolti come destinatari diretti nelle attività, costo delle attività direttamente gestite come centro di imputazione di costo, aspetti innovativi per il coinvolgimento attivo dei giovani evidenziati.</p> <p>Per questo criterio, ai progetti, iniziative e attività realizzati dall'organismo candidato e ritenuti coerenti con l'ambito delle politiche giovanili, ad insindacabile giudizio della Commissione, verrà assegnato:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Giudizio ottimo: punti 30 ➤ Giudizio buono: punti 15 ➤ Giudizio sufficiente: punti 5 ➤ Giudizio insufficiente: punti 0
PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO	100	

La Commissione, nei limiti dei punteggi massimi attribuibili – come sopra descritti – procederà ad assegnare il punteggio sulla base della chiarezza, qualità, coerenza, quantità, caratteristiche, contenuto di ciascuna delle candidature presentate, tenendo conto dei criteri motivazionali indicati nella sopra riportata “Tabella per la valutazione di merito”.

Art. 7 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio “Programmazione e sviluppo della rete dei servizi e integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e Terzo settore”, Dott.ssa Valentina Battiston – email: vbattiston@regione.umbria.it - PEC: direzionesanita.regione@postacert.umbria.it.

Informazioni possono essere richieste a:

Dr.ssa Eleonora Bigi: ebigi@regione.umbria.it;

Dr.ssa Cinzia Bellucci: cbellucci@regione.umbria.it;

Dr.ssa Claudia Santoni: csantoni@regione.umbria.it

Art. 8 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE – GDPR

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”. I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e del legale rappresentante art. 13, par. 1, lett. a) Reg. (UE) 2016/679 Titolare del trattamento dei dati è la Regione Umbria – Giunta regionale, con sede in Corso Vannucci 96 – 06121 Perugia; Email: infogiunta@regione.umbria.it; PEC: regione.giunta@postacert.umbria.it; Centralino: +39 075 5041 nella persona del suo legale rappresentante, il Presidente della Giunta Regionale;

2. Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati art. 13, par. 1, lett. b) Reg. (UE) 2016/679

Il Titolare ha provveduto a nominare Responsabile della protezione dei dati, Francesco Nesta, dipendente della Regione Umbria, la cui sede è presso il Palazzo Broletto - Via M. Angeloni 61 – 06124 Perugia e i cui contatti sono: tel. 075 5045693 e-mail: dpo@regione.umbria.it, pec: direzionerisorse.regione@postacert.umbria.it.

3. Modalità, base giuridica del trattamento dei dati art. 6 e 13, par. 1, lett. c) Reg. (UE) 2016/679 e finalità del trattamento: La Regione Umbria, in qualità di titolare tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche, telematiche e cartacee. Il trattamento dei dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Umbria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: a) istruttoria della istanza; b) in caso di assegnazione di contributo: realizzazione di progetto e rendicontazione.

4. Categorie di dati personali in questione art. 14, par. 1, lett. d) Reg. (UE) 2016/679.

Le categorie di dati personali oggetto di trattamento sono le seguenti: dati comuni (anagrafici).

5. Obbligatorietà conferimento dati art. 13, par. 2, lett. e) Reg. (UE) 2016/679

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di istruire l'istanza da Lei presentata.

6. Eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali art. 13, par. 1, lett. e) Reg. (UE) 2016/679

All'interno dell'Amministrazione i dati saranno trattati dal personale e da collaboratori del Servizio regionale competente. I dati personali, esclusivamente per le finalità di cui al paragrafo 3, potranno essere comunicati ad Amministrazioni statali, ministeriali, società terze fornitrici di servizi per la Regione Umbria, esclusivamente previa designazione in qualità di responsabile del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione. I dati, inoltre, potranno essere comunicati nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

7. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra Ue o a Organizzazioni internazionali art.13, par. 1, lett. f) Reg. (UE) 2016/679

I dati acquisiti per le finalità descritte nella presente informativa non sono oggetto di trasferimento a

Paesi terzi extra UE.

8. Periodo di conservazione dei dati personali art. 13, par. 2, lett. a) Reg. (UE) 2016/679

I dati saranno trattati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti. Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base al criterio di proporzionalità dell'azione amministrativa e pertanto i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

9. Diritti dell'interessato art. 13, par. 2, lett. b) e d) Reg. (UE) 2016/679

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza alla Regione Umbria è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso la Regione Umbria (Regione Umbria/Giunta regionale - Responsabile della Protezione dei dati personali, Corso Vannucci 96 - 06121 Perugia, email: dpo@regione.umbria.it). Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

10. Dati soggetti a processi decisionali automatizzati art. 13, par. 2, lett. f) Reg. (UE) 2016/679. I dati acquisiti per le finalità descritte nella presente informativa non sono oggetto di processo decisionale automatizzato né ad alcuna forma di profilazione.

Allegati al presente avviso:

- 1.a) Istanza di candidatura;
- 1.b) Curriculum dell'organismo candidato.

Il Dirigente Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Valentina Battiston